



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA (Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
**COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU’
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 157 dd. 24-06-2020

OGGETTO: Lavori in somma urgenza per mettere in sicurezza un tratto della strada comunale di collegamento tra la frazione Viarago del Comune di Pergine Valsugana e la fazione Faida del Comune di Baselga di Pinè (p.f. 2385 C.C. Viarago). Impegno di spesa per esecuzione dei lavori ed affido incarico relativo alla redazione studio geologico-geotecnico. Impegno complessivo di spesa € 68.051,19

IL DIRIGENTE

Premesso che, con propria nota dd. 20.03.2020 sub n. 20200011429 è stato segnalato al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. il crollo roccioso sulla strada che collega la frazione Viarago del Comune di Pergine Valsugana alla frazione Faida del Comune di Baselga di Pinè, contraddistinta dalla p.f. 2385 C.C Viarago chiarendo che, l’arteria è di notevole importanza in quanto a servizio dell’acquedotto della frazione di Viarago oltre che di alcune abitazioni e che risulta strategica per il recupero del legname schiantato dalla tempesta Vaia;

con successiva nota dd. 07.04.2020 prot. PAT/RFS033-07/04/2020-0201287, il Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T., considerato che non è stato possibile effettuare il sopralluogo - viste le restrizioni indotte dall'emergenza sanitaria nazionale e lo stesso dicasì per l'esecuzione di eventuali lavori da effettuare con le ditte chiuse - ha concordato in accordo con l'Amministrazione comunale di tenere chiusa la strada - comunque poco trafficata sempre a causa delle limitazioni imposte - fino al momento in cui sia possibile fare il sopralluogo;

visto il verbale datato 08.05.2020, prot. n. 20200016061, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., con il quale è stato dichiarato rivestire carattere di somma urgenza l'evento calamitoso occorso presumibilmente nella notte tra il diciassettesimo ed il diciottesimo marzo duemilaventi sulla strada di collegamento tra gli abitati di della frazione Viarago del Comune di Pergine e la frazione Faida del Comune di Baselga di Pinè dove si è verificato il distacco di materiale lapideo da una parete rocciosa posizionata alla fine di un pendio, fortemente acclive, sul lato di monte della carreggiata, i conci rocciosi hanno in parte raggiunto ed anche superato la sede stradale della pubblica viabilità;

visto il verbale di sopralluogo e accertamento dd. 18.05.2020 S033/2020/269916, trasmesso con nota di data 20.05.2020 prot. n. PAT/RFS033-20.05.2020-0274888 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 17495, con il quale il Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della P.A.T. – ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – considera che l'evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della medesima L.P. 9/2011” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto considera ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

con il suddetto verbale, considerata la situazione rilevata con crollo roccioso di dimensioni decimetriche che ha divelto anche una pianta di alto fusto e che la zona soprastante la strada è caratterizzata da affioramenti rocciosi incongruenti e poco stabili con massi di dimensioni anche metriche, è stato indicato che le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo per ripristinare la funzionalità e le condizioni di sicurezza sulla strada possono essere riassunte nella posa in opera di una barriera paramassi per una lunghezza di 30 m ed altezza di 4 da 2.000 kj, come previsto anche dal geologo presente all'atto del sopralluogo e, sulla base di una prima ed indicativa stima dei lavori, si considera necessaria, per l'esecuzione degli interventi, una spesa complessiva presunta pari ad € 71.000,00;

preso atto che, l'art. 53, comma 2), della L.P. 10.09.1993 n. 26 “*Interventi di somma urgenza*” prevede che il Dirigente del servizio competente “può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro”;

accertato che, in dipendenza della citata situazione emergenziale, è stata autorizzata, l'esecuzione dei lavori in somma urgenza con le modalità previste dal già citato art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., all'impresa GEOROCCE SNC di Tomasoni A. & F.lli con sede ad Ala (TN) in via Nuova n. 66 – codice fiscale e partita IVA 00350200226 – con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 28.05.2020 prot. n. 20200018423 fino all'importo massimo presunto di € 52.458,03 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 14.05.2020 sub n. 20200016690, che espone un ribasso medio pari al 20,1678% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;

rilevato ricorrere la fattispecie di cui all'art. 200 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che prevede che “*per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine*”;

evidenziato che l'art. 53, comma 3, della L.P. 26/93 prevede, l'effettuazione della perizia dei lavori entro il termine di 45 giorni;

considerato che, in linea con le disposizioni di cui all'art. 1bis dell'art. 20 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m., le perizie dei lavori saranno redatte direttamente da personale dipendente dall'Amministrazione assegnato alla Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio mentre lo studio geologico dei versanti franati dovrà essere necessariamente affidato a professionalità esterne stante la mancanza, nell'organico comunale, di figura professionale abilitata allo svolgimento di tale prestazione;

evidenziato che la scelta dei professionisti cui affidare contratti pubblici di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, previsti dalla L.P. 26/1993 e dal relativo regolamento d'attuazione e d'importo inferiore alla soglia comunitaria, deve essere operata con puntuale rispetto dei principi regolatori in materia di contratti;

in considerazione dei principi enunciati, in merito all'affidamento di incarichi professionali di architettura e di ingegneria d'importo inferiore alla soglia stabilita all'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990, pari ad € 46.400,00 si ritiene di affidare al geologo dott. Rodolfo Pasquazzo con lo studio geologico in via Degol n. 12 a Strigno (TN), la relazione geologica e geotecnica nonché l'assistenza geologica in corso d'opera e l'indagine HVSR sismica passiva per la definizione delle onde di taglio Vs30 la definizione della categoria sismica dei terreni in ottemperanza alla nuove N.T.C. terreni per la strada Viarago – Faida in quanto:

- soggetto in possesso di specifica competenza professionale e specializzazione tecnica, come evidenziato dalla precedente significativa esperienza risultante dal curriculum;
- il professionista è iscritto all'Ordine Professionale dei geologi del Trentino – Alto Adige / Sudtirol al nr. 206 ed è in possesso dei requisiti generali necessari per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come risulta dalla dichiarazione di merito;

ribadito che l'individuazione del succitato professionista è stata effettuata dal sottoscritto anche con puntuale applicazione del principio di rotazione, coinvolgendo per il possibile, data l'urgenza, un significativo numero di potenziali contraenti e con comparazione degli stessi con imparzialità, nel principale e diretto rispetto degli interessi pubblici;

acquisiti, per gli effetti, il citato curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e, per gli aspetti economici, il preventivo nelle seguenti risultanze:

Dati dell'operatore economico e del preventivo
--

geologo dott. RODOLFO PASQUAZZO

Via Degol n. 12

38059 STRIGNO

Partita IVA	01828890226
Codice fiscale	PSQRLF72R21F205B
Preventivo dd.	11/05/2020
Acquisto al protocollo comunale dd.	29/05/2020
Acquisto al protocollo comunale nr.	18718

Prestazione	importi in €
compenso professionale per relazione geologica	1.932,00
compenso professionale per relazione geotecnica	623,00
assistenza DL in corso dei lavori	987,00
indagini VHSR	600,00
Totale onorario	4.142,00
ribasso offerto in percentuale su relazione geologica geotecnica ed assistenza in corso d'opera	25,00% 885,50
TOTALE CORRISPETTIVO al netto del ribasso	3.256,50
Contributo previdenziale	2,00% 65,13
TOTALE IMPONIBILE	3.321,63
I.V.A.	22,00% 730,76
TOTALE COMPLESSIVO	4.052,39

dato atto che le suddette dichiarazioni estendono ai soggetti collaboratori - a qualsiasi titolo - del soggetto offerente gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

evidenziato inoltre che, nella logica di garantire ogni possibile semplificazione procedimentale a favore del massimo contenimento dei tempi di soluzione dell'emergenza, appare possibile esentare l'operatore economico dalla prestazione della cauzione definitiva; ciò in linea con il disposto normativo art. 31, comma 2, della L.P. 2/2016 e s.m. e i., trattandosi di incarico d'importo inferiore a 40.000 euro;

evidenziato inoltre che la verifica del possesso dei prescritti e dichiarati requisiti nei confronti dell'aggiudicatario sarà effettuata secondo il principio di proporzionalità, mediante estrazione a campione come previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

preso atto altresì che, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto, il pagamento verrà effettuato nei limiti delle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e sarà applicata una penale del 10%, fatte salve le ulteriori conseguenze in caso di accertamento di false dichiarazioni;

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9;

vista la L.P. 2/2016, L.P. 26/93 e s.m. ed in particolare l'art. 53 "Interventi di somma urgenza" ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m., in quanto applicabili;

vista la L.P. 10 luglio 1990 n. 23 e s.m, in particolare l'art. 21;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 16.03.2006;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

visto il regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 68 dd. 14.09.2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 66 dd. 20.09.2002 e n. 4 dd. 28.02.2005;

vista la deliberazione giuntale n. 24 dd. 13.02.2001 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi eletti e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

visto il decreto del Sindaco n. 10 dd. 01.03.2016 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa "Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio" e delega di funzioni gestionali;

vista la deliberazione giuntale n. 117 dd. 10.07.2001 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per il conferimento a cura del sottoscritto di incarichi professionali relativi ad opere o lavori pubblici;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 21 del 30.12.2019 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 dd. 27.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “*Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa*” e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 30/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)*” e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 di data 04.02.2020, ad oggetto: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022: obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti*”;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto che con processo verbale dd. 08.05.2020, prot. n. 20200016061 è stata attestata, ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993 n. 26 e s.m., la situazione di pericolo e la somma urgenza dell'intervento calamitoso occorso sulla strada di collegamento tra gli abitati di della frazione Viarago del Comune di Pergine e la frazione Faida del Comune di Baselga di Pinè e che, con successivo verbale di sopralluogo e accertamento dd. 18.05.2020 prot. S033/2020/269916, trasmesso con nota di data 20.05.2020 prot. n. PAT/RFS033-20.05.2020-0274888, il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della P.A.T. – ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – ha considerato che l'evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della medesima L.P. 9/2011” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto ha ammesso a finanziamento i lavori di somma urgenza considerando necessaria, per l'esecuzione degli stessi, una spesa complessiva presunta pari ad € 71.000,00;
- 2) di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento dei lavori in somma urgenza all'impresa GEOROCCE SNC di Tomasoni A. & F.lli con sede ad Ala (TN) in via Nuova n. 66 – codice fiscale e partita IVA 00350200226 – già assegnati con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 28.05.2020 prot. n. 20200018423 fino all'importo massimo presunto di € 52.458,03 oltre agli oneri fiscali per complessivi € 63.998,80, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 14.05.2020 sub n. 20200016690, che espone un ribasso medio pari al 20,1678% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;

- 3) di autorizzare in sanatoria, in applicazione dell'art. 53 comma 2 della L.P. 26/1993, dell'art. 13, comma 1, della L.P. 2/1992 e s.m. nonché dell'art. 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Sudtirol, l'affidamento degli incarichi di cui al precedente dispositivo;
- 4) di affidare a trattativa diretta e per le motivazioni esposte in premessa e con esonero dalla garanzia definitiva, al geologo dott. Rodolfo Pasquazzo con studio tecnico in via Degol n. 12 a Strigno (TN) – c.f. PSQRLF72R21F205B e p. IVA 01828890226 – la relazione geologica e geotecnica nonché l'assistenza geologica in corso d'opera e le indagini HVSR sismica passiva per la zona “strada Viarago – Faida” colpita dal distacco di materiale lapideo per un importo di € 3.256,50 - già al netto dello sconto - oltre agli oneri previdenziali 2% e fiscali 22% per complessivi € 4.052,39 al lordo delle ritenute di Legge e secondo il preventivo di parcella di cui in premessa;
- 5) di dare atto che i contratti saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza a mezzo pec secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 26 c. 3 d) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale;
- 6) di prendere atto che, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto, il pagamento verrà effettuato nei limiti delle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e sarà applicata una penale del 10%, fatte salve le ulteriori conseguenze in caso di accertamento di false dichiarazioni;
- 7) di impegnare la spesa complessiva di € 68.051,19 derivante dall'assunzione del presente provvedimento al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2020, come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari, autorizzandone la liquidazione delle competenze ad adempimento delle prestazioni sopra citate, previa verifica di regolarità da parte della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio e vista fattura di eguale o minore importo;
- 8) di dichiarare che la spesa derivante dal presente provvedimento è esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
- 9) di rendere evidente che le funzioni di responsabile del procedimento nonché le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 rimangono affidate al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
- 10) di notiziare l'impresa ed il professionista dell'assunzione del presente provvedimento.

*** * * ***

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -